



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 aprile 2000 (12.05)
(OR. FR)**

8080/00

LIMITE

PUBLIC 4

TRASPARENZA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
 MARZO 2000

Il presente documento contiene:

- nell'**Allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel marzo 2000. Tale estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**Allegato II**). L'estratto cita anche gli eventuali voti contrari, le astensioni e le motivazioni di voto.

Va notato che fanno fede solo i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. I relativi estratti, come pure le informazioni contenute negli allegati I e II del presente documento, sono accessibili al pubblico dal sito Internet "Eudor" (<http://www.eudor.com>; rubrica "Trasparenza delle attività legislative del Consiglio");

- nell'**Allegato III** un estratto degli altri atti¹ adottati dal Consiglio nel marzo 2000, eventualmente con la menzione dei risultati delle votazioni, delle motivazioni di voto e delle dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

¹ Esclusi gli atti di portata limitata quali decisioni di procedura, nomine, decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, decisioni di bilancio puntuali, ecc.

MARZO 2000			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOSSATI	DICHIARAZIONI	VOTI E MOTIVAZIONI DI VOTO
2246° Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 13 marzo 2000	PE-CONS 3605/00		
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità			
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio	PE-CONS 3604/00 + COR 1 (s)		
2247° Consiglio "Lavoro e Affari sociali" del 13 marzo 2000			
Decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per la politica degli Stati membri in materia di occupazione per il 2000	6433/00 + COR 1 (d)	12/00	
Atti legislativi adottati a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo nel quadro della procedura di codificazione			
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (15.03.00)	Rif. doc. 7019/00		

MARZO 2000			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTIE MOTIVAZIONI DI VOTO
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (15.03.00)	Rif. docc. 7020/00 PE-CONS 3607/00 + COR 1		
Direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e la direttiva 96/25/CE relativa alla circolazione di materie prime per mangimi (15.03.00)	Rif. docc. 7021/00 PE-CONS 3616/00		
2249° Consiglio "Affari generali" del 20 marzo 2000			
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 737/90 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil	6361/00 + COR 1 (f,d,nl,en,es,p,fi,s)	13/00	
Decisione del Consiglio recante modifica della decisione 97/787/CEE relativa alla concessione di assistenza finanziaria eccezionale all'Armenia e alla Georgia al fine di estenderla al Tagikistan	6485/00	14/00, 15/00, 16/00	
Decisione del Consiglio che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva (77/388/CEE), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari	5541/00 + COR 1 (f, nl)		

MARZO 2000				
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI E MOTIVAZIONI DI VOTO	
2250° Consiglio "Agricoltura" del 20 marzo 2000 Decisione del Consiglio che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici Decisione del Consiglio relativa agli aiuti concessi in Italia dalla RIBS SpA ai sensi delle disposizioni della legge nazionale n. 700 del 19 dicembre 1983 relative al risanamento del settore della barbabietola da zucchero	6619/00 + COR 1 (fi) 6943/00	17/00 18/00	Voto contrario di D, A, Astensione di FIN, DK, NL,	
2251° Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 27 marzo 2000 Decisione del Consiglio che autorizza il direttore dell'Europol ad avviare negoziati per la conclusione di accordi con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea Decisione del Consiglio relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del Segretario Generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, "SISNET"	13107/99 + COR 1 7027/00	19/00, 20/00 21/00		

MARZO 2000				
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI E MOTIVAZIONI DI VOTO	
Decisione del Consiglio relativa al miglioramento dello scambio di informazioni per combattere i documenti di viaggio contraffatti	6840/00	22/00	Voto contrario di D	
Regolamento del Consiglio relativo al rafforzamento del dialogo con il settore della pesca e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca	5980/00 + REV 1 (s) + COR 1 (ff)	23/00		
Regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca	7017/00	24/00		
2253° Consiglio "Ambiente" del 30 marzo 2000				
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto - disposizioni transitorie relative alla Repubblica d'Austria e alla Repubblica portoghese	7025/00			
Decisione del Consiglio che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici riduzioni d'accisa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE	6725/00			

DICHIARAZIONE 12/00

Dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione

"Per permettere una valutazione dell'attuazione degli orientamenti che sia efficace e possa nel contempo coinvolgere tutti gli attori istituzionali previsti nel trattato, il Consiglio e la Commissione convengono che le relazioni di cui all'articolo 128, paragrafo 3 del trattato siano presentate, nella misura del possibile, per il 1° maggio 2000. Il Comitato per l'occupazione si incaricherà delle modalità pratiche del processo.

Nel 2000 le relazioni presentate dagli Stati membri conterranno una sintesi delle principali misure adottate per mettere in atto i piani d'azione nazionali del 1999, i più importanti risultati ottenuti e la descrizione degli adeguamenti apportati al piano d'azione nazionale per tener conto segnatamente delle modifiche introdotte dagli orientamenti per il 2000.

Le relazioni indicheranno altresì in che modo gli Stati membri hanno tenuto conto delle raccomandazioni del Consiglio del 1999 nell'attuazione delle loro politiche.

Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di adottare la proposta di relazione congiunta sull'occupazione nonché le proposte di orientamenti per il 2001 e di raccomandazioni per la metà di settembre 2000."

DICHIARAZIONE 13/00

Dichiarazione della delegazione tedesca

"La Repubblica federale di Germania accoglie con favore la proroga di dieci anni, fino al 31 marzo 2010, del regolamento (CEE) n. 737/90. Si rammarica del fatto che il limite di 600 Bq/kg per gli altri prodotti alimentari sia abrogato per i prodotti concentrati o essiccati e che la radioattività massima cumulata sarà calcolata sulla base del prodotto ricostituito e pronto al consumo. Ciò renderà più difficile il controllo dei prodotti alimentari e potrebbe comportare la riduzione della protezione della popolazione dai prodotti alimentari con radioattività più elevata."

DICHIARAZIONE 14/00

Dichiarazione della Commissione

"In circostanze straordinarie la Commissione, previa consultazione del Comitato economico e finanziario, può decidere di richiedere nella posizione di debitore netto dei paesi beneficiari riduzioni inferiori agli importi dei contributi a fondo perduto da erogare."

DICHIARAZIONE 15/00

Dichiarazione della Commissione

"Attraverso l'ordinaria procedura di bilancio o tramite richieste di trasferimenti la Commissione farà in modo di ottenere dall'autorità di bilancio, anno per anno, gli adeguati importi dei contributi a fondo perduto derivanti dalla decisione del Consiglio. Tuttavia, i contributi a fondo perduto effettivamente erogati saranno subordinati al rispetto da parte del paese beneficiario delle condizioni politiche correlate all'attuazione di questa assistenza."

DICHIARAZIONE 16/00

Dichiarazione della Commissione

"Ai fini della coerenza della politica generale comunitaria nei confronti del Tagikistan, si propone che il calendario di attuazione dell'assistenza finanziaria eccezionale in questione sia in linea con la condizionalità politica applicata ad altre forme di assistenza comunitaria al Tagikistan (salvo l'aiuto esclusivamente umanitario). Prima di dare effettiva attuazione a tali misure di assistenza, si dovrà pertanto tener debito conto dei progressi compiuti nel processo di pace all'interno del Tagikistan, come previsto dall'accordo generale di pace del 27 giugno 1997, con particolare riferimento ai risultati delle elezioni parlamentari del febbraio 2000."

DICHIARAZIONE 17/00

1. "La delegazione tedesca non ha alcuna obiezione contro la designazione di un laboratorio di riferimento comunitario né contro la scelta del "Laboratoire d'études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages" a Malzeville (Francia) quale laboratorio di riferimento per la rabbia.

Ritiene tuttavia che la competenza del laboratorio di riferimento non debba superare le competenze attribuite ai laboratori di riferimento comunitari per altre epizoozie.

Deve essere posto in rilievo il carattere preminente della "designazione dei compiti" del laboratorio di riferimento per i laboratori nazionali (preparazione e messa a disposizione dei reagenti standardizzati, costituzione di banche dei ceppi virali, organizzazione di test circolari a livello comunitario con i laboratori di riferimento nazionali). Le competenze del laboratorio di riferimento per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi interferiscono con il lavoro attualmente svolto dal Centro di sorveglianza e di ricerca sulla rabbia che collabora con l'OMS e dal servizio internazionale delle epizoozie presso l'Ufficio di ricerca federale per le epizoozie virali. L'autorizzazione per i laboratori di effettuare determinati test sierologici (come per altre epizoozie) deve restare di esclusiva competenza delle autorità nazionali.

Per i suddetti motivi, la delegazione tedesca respinge la proposta."

2. "La delegazione austriaca si associa a tale dichiarazione."

DICHIARAZIONE 18/00

Dichiarazione della Commissione

"E' la prima volta che il Consiglio, nel quadro di un regime di aiuti, non tiene conto di una decisione della Commissione intesa al recupero delle sovvenzioni statali. Questo solleva un problema fondamentale che deve essere esaminato dalla Commissione. Pertanto, la Commissione si riserva il diritto di avviare un'azione contro la decisione odierna".

DICHIARAZIONE 19/00

Dichiarazione del Consiglio sui rapporti tra Europol e stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea

"Il Consiglio riconosce l'importanza attribuita al sollecito sviluppo di rapporti formali tra l'Europol e Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2 dell'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi, il Consiglio tiene conto della legislazione e delle prassi amministrative, vigenti in materia di protezione dei dati nei pertinenti Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea, nella decisione con cui esso autorizza il direttore dell'Europol ad avviare con questi Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea negoziati ufficiali in merito ad accordi che prevedono la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol.

Il Consiglio, per poter considerare adeguatamente se sussistono ostacoli all'avvio di tali negoziati in rapporto agli Stati terzi e agli organismi non connessi all'Unione europea di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 1999/.../CE del Consiglio del 1999, invita l'Europol a preparare e presentare al Consiglio relazioni sulle leggi e le prassi amministrative vigenti in questi Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea in materia di protezioni di dati.

Il Consiglio invita la Commissione a coadiuvare la preparazione di dette relazioni fornendo qualsiasi pertinente informazione di cui sia in possesso."

DICHIARAZIONE 20/00

Dichiarazione del Consiglio sul trattamento prioritario degli stati terzi e degli organismi non connessi all'Unione europea

"Il Consiglio considera che il consiglio di amministrazione dell'Europol, nell'adottare la propria decisione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 1999/ /CE del Consiglio del ... 1999, dovrebbe accordare la precedenza ai paesi candidati all'adesione, ai partner della cooperazione Schengen (Islanda e Norvegia), alla Svizzera e all'Interpol."

DICHIARAZIONE 21/00

Dichiarazione del Consiglio

"Il presente regolamento finanziario non pregiudicherà il mandato del gruppo SIS e del gruppo SIS-TECH."

DICHIARAZIONE 22/00

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione deplora che il Consiglio, in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, non abbia tenuto conto delle osservazioni riguardanti la base giuridica pertinente. Analogamente al parere del Parlamento europeo, la Commissione ritiene che si debba operare una distinzione tra le questioni di metodologia operativa seguita dai servizi degli Stati membri e l'obiettivo generale perseguito da uno strumento giuridico. Nella fattispecie, il riferimento al miglioramento dell'informazione in materia di documenti di viaggio rinvia in modo oggettivo alle disposizioni pertinenti degli articoli 62 e 63 del TCE, in materia di controllo dell'attraversamento delle frontiere esterne, come pure di lotta all'immigrazione clandestina.

La Commissione ricorda che, ai sensi della giurisprudenza costante della Corte di giustizia, la scelta della base giuridica di un atto comunitario deve basarsi su criteri oggettivi. La Commissione ritiene che tali criteri comportino il ricorso all'articolo 63, paragrafo 3 del trattato CE quale base giuridica della decisione in questione, dato che l'obiettivo di fondo di tale atto è essenzialmente la lotta contro l'immigrazione clandestina.

La Commissione giudica inoltre superfluo il quinto considerando del progetto di decisione dato che non è utilizzato per giustificare nessuna parte del dispositivo dell'atto in questione. Inoltre esso è in parte contrario al diritto comunitario, in particolare agli articoli 2 e 3 della direttiva 68/360.

Pertanto la Commissione intende riservarsi l'esercizio dei diritti di cui dispone in virtù del trattato CE."

DICHIARAZIONE 23/00

Dichiarazione della delegazione tedesca

"La Germania respinge il regolamento, in particolare per motivi inerenti al finanziamento delle riunioni preparatorie".

DICHIARAZIONE 24/00

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione si impegna a esaminare entro la fine di aprile 2000 la situazione dell'approvvigionamento per quanto riguarda i gamberetti della specie *Penaeus*, tenendo conto della produzione comunitaria e delle possibilità di importazione dai paesi preferenziali, e a fare se del caso le proposte appropriate."

MARZO 2000	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2246° Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 13 marzo 2000	
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione elvetica, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica Doc. 5133/2/00 REV 2	
Regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2398/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan Doc. 6119/00	
Regolamento (CE) del Consiglio relativo alla ripartizione del quantitativo di cereali previsto nel quadro della convenzione sull'aiuto alimentare del 1995 (dall'1.7.1998 al 30.6.1999) Docc. 5298/00, 6056/00 Allegato	
Relazioni con gli Stati ACP e i PTOM • Raccomandazione del Consiglio di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) per l'esercizio 1998 Doc. 6536/00 • Raccomandazione del Consiglio di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1989) (settimo FES) per l'esercizio 1998 Doc. 6537/00 • Raccomandazione del Consiglio di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1995) (ottavo FES) per l'esercizio 1998 Doc. 6538/00	
Decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali Doc. 6417/00	
Regolamento del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta Doc. 6415/00 + COR 1 (f,dk,es,gr,i,nl,p,s,fi)	

MARZO 2000	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Parere del Consiglio relativo al programma di stabilità aggiornato della Francia, 2000-2003 Doc. 6935/00 Parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato del Lussemburgo, 1999-2003 Doc. 6936/00 Parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato del Portogallo, 2000-2004 Doc. 6937/00 2248° Consiglio "Mercato interno" del 16 marzo 2000 Decisione del Consiglio relativa all'approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore e del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi Doc. 11221/99 + COR 1 + COR 2 (el) + COR 3 (el) + COR 4 (fi) 1. <u>Dichiarazione del Consiglio e degli Stati membri sull'articolo 2</u> <i>"Il Consiglio e gli Stati membri si informeranno periodicamente sullo stato delle procedure di ratifica dei trattati WCT e WPPT negli Stati membri affinché il deposito degli strumenti di conclusione o di ratifica della Comunità e degli Stati membri avvenga simultaneamente. In caso di notevole ritardo, il Consiglio e gli Stati membri esamineranno le misure da adottare."</i> 2. <u>Dichiarazione del Consiglio, della Commissione e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sull'articolo 3</u> <i>"Quando le assemblee trattano problemi relativi ai diritti ed obblighi delle parti contraenti in un settore che è in pari tempo di competenza degli Stati membri e di competenza della Comunità europea, il Consiglio, la Commissione e i Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio confermano il loro obbligo reciproco di cooperare strettamente, conformemente al trattato CE ed alla giurisprudenza della Corte di giustizia.</i> <i>Per far fronte a tale obbligo, il Consiglio ed i Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio si sforzeranno di giungere ad una posizione comune deliberando di comune accordo.</i> <i>In mancanza di posizione comune, le opinioni espresse dagli Stati membri non metteranno a repentaglio il conseguimento degli obiettivi enunciati nel trattato CE.</i>	

MARZO 2000	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2249° Consiglio "Affari generali " del 20 marzo 2000	
Allargamento	
Decisione del Consiglio relativa ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni specificati nel partenariato per l'adesione della Repubblica di Cipro	
Doc. 6420/00	
Decisione del Consiglio relativa ai principi, agli obiettivi intermedi e alle condizioni specificati nel partenariato per l'adesione della Repubblica di Malta	
Doc. 6421/00	
Decisione del Consiglio che modifica la decisione 94/942/PESC relativa all'azione comune riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso	
Doc. 6366/00	
Decisione del Consiglio che completa la decisione 98/627/PESC ad un'azione specifica dell'Unione nel settore dell'assistenza allo sminamento	
Doc. 6688/00	
Posizione comune del Consiglio che proroga la posizione comune 1999/206/PESC relativa all'Etiopia e all'Eritrea	
Doc. 6872/00	
Regolamento (CE,CECA,Euratom) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE,Euratom,CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità	
Doc. 8268/99	
Regolamento del Consiglio che sospende per un periodo limitato il regolamento (CE) n. 2151/1999 del Consiglio che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo e modifica i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e n. 2111/1999 per quanto riguarda i pagamenti e le forniture in relazione ai voli durante il periodo di sospensione	
Doc. 6870/00	

MARZO 2000	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2250° Consiglio "Affari generali " del 20 marzo 2000 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 76/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico Doc. 5103/2/00 REV 2 2251° Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 27 marzo 2000 Regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per certi prodotti della pesca, originari di Ceuta Doc. 6683/00 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriore dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio Doc. 5378/00 + COR 1 2252° Consiglio "Trasporti" del 28 marzo 2000 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose • Approvazione da parte del Consiglio degli emendamenti della 2a lettura del Parlamento europeo Doc. Rif. 6243/00, PE-CONS 3610/00	

MARZO 2000	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Trasporti terrestri: pacchetto ferroviario • Posizioni comuni definite dal Consiglio in vista dell'adozione delle tre direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che modificano le direttive 91/440/CEE e 95/18/CEE relative alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza Docc. 5386/00 + COR 1 (nl), 5387/00, 5388/00 + COR 1 (nl) + COR 2 (en) <u>Dichiarazione di voto della delegazione portoghese</u> <i>"L'effetto principale dell'approvazione delle direttive che costituiscono il pacchetto ferroviario è stato l'apertura dell'accesso all'infrastruttura prevista nella direttiva che modifica la direttiva 91/440/CEE, mentre le altre due sono destinate a completarla e precisarla.</i> <i>È tuttavia indispensabile, al fine di concretizzare tale apertura, che le condizioni di accesso all'infrastruttura siano garantite secondo i principi dell'equità e della non discriminazione.</i> <i>Il Portogallo ha sempre sostenuto, come auspicano il Parlamento europeo e la Commissione nella proposta modificata, che la soluzione che consentirebbe di raggiungere meglio tale obiettivo consiste nel separare in entità distinte la gestione dell'infrastruttura e l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario.</i> <i>Pertanto, ritenendo che la soluzione adottata dal Consiglio nel dicembre 1999 non garantisca sufficientemente l'applicazione dei succitati principi, il Portogallo si astiene dal partecipare alla votazione sulla modifica della direttiva 91/440/CEE e chiede che la presente dichiarazioni di voto sia acclusa alla posizione comune allorché quest'ultima sarà trasmessa al Parlamento europeo".</i> 2253° Consiglio "Ambiente" del 30 marzo 2000 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente Doc. 5685/00 Posizione comune adottata dal Consiglio in vista della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri Doc. 5684/00 + COR 1(fi)	

MARZO 2000	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
- Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Svizzera relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), nell'ambito della Convenzione relativa ad un regime comune di transito Doc. 6267/2/00 REV 2 + COR 1 (es) - Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di una accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica ceca relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) nel contesto della convenzione relativa ad un regime comune di transito Doc. 6268/1/00 REV 1	